

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.

TRA

Sapienza Università di Roma, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (nel seguito indicato come DST) con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, C.F. 80209930587/P. IVA 02133771002, in persona del Direttore pro-tempore Prof. Giovanni Battista Andreozzi,

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV), con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale e CF/P. IVA 06838821004, rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof. Carlo Doglioni,

di seguito complessivamente denominate Parti,

PER

la realizzazione di attività di studio e ricerca volte alla predisposizione di risposte alle Richieste di integrazioni istruttorie e documentali VIA83 e VIA84 formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Premesso che:

- il DST-UNIRM1 e l'INGV, quali sedi primarie di ricerca, sono in possesso delle competenze e delle capacità tecniche operative specifiche richieste per le finalità espresse e hanno interesse all'effettuazione degli studi sopra descritti;
- il D.Lgs. n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'INGV, ne definisce le attività all'art. 2, commi 1, 2 e 3;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;

- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, e in particolare dall'art. 2 comma 1 lettera b), *"...svolge attività finalizzate...allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre"*;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare dall'art. 2 comma 1 lettera c), *".....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati"*;
- il DST è una struttura scientifica di base dell'Università Sapienza di Roma deputata alla promozione, alla divulgazione e all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle tematiche delle Scienze della Terra;
- il DST ha competenze specifiche in materia di modellazione geologica per la progettazione di infrastrutture in contesti geologico-strutturali e geologico-tecnici particolarmente complessi e di analisi di pericolosità geologico-ambientali e loro impatto sulle infrastrutture sul territorio;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- nel caso di specie, la stipula del presente accordo tra il DST e l'INGV rappresenta una espressione della discrezionalità amministrativa volta alla tutela di pubblici interessi nelrispetto della normativa comunitaria.

Considerato il contratto di ricerca commissionato al DST dalla S.C.p.A. Eurolink, avente a oggetto "l'esecuzione di una consulenza tecnico-scientifica in merito alle richieste di integrazioni documentali e istruttorie formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica

dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con particolare riguardo alle richieste n. VIA 83 e VIA 84 elencate nel Quadro Programmatico di cui alla nota prot. 0070949 del 16/04/2024 avente a sua volta ad oggetto “Aggiornamento e completamento della procedura di VIA, ex art. 3, comma 4, del D.L. 35/2023, art. 225 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 165, 167 e 183 del D.Lgs. 163/2006, integrata con la procedura di valutazione di incidenza e la verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex art. 9, D.P.R. 120/2017, e della Verifica di ottemperanza, ex artt. 166 e 185 del D.Lgs. 163/2006 - Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Richiesta di integrazioni”.

Visto altresì l'Allegato Tecnico all'accordo, costituente parte integrante del presente accordo:

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

##### **ART. 2**

##### **Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo prevede la collaborazione tra DST e INGV per la redazione di documentazione tecnico-scientifica, sotto forma di relazioni ed elaborati cartografici, relativa alle richieste di integrazioni documentali e istruttorie formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con particolare riguardo alle richieste n. VIA 83 e VIA 84 elencate nel Quadro Programmatico di cui alla nota prot. 0070949 del 16/04/2024 avente ad oggetto “*Aggiornamento e completamento della procedura di VIA, ex art. 3, comma 4, del D.L. 35/2023, art. 225 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 165, 167 e 183 del D.Lgs. 163/2006, integrata con la procedura di valutazione di incidenza e la verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex art. 9, D.P.R. 120/2017, e della Verifica di ottemperanza, ex artt. 166 e 185 del D.Lgs. 163/2006 - Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Richiesta di integrazioni.*”, secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico.

### **ART. 3**

#### **Responsabili del DST e dell'INGV**

Il DST designa quale Responsabile scientifico dell'accordo il prof. Gabriele Scarascia Mugnozza.

L'INGV designa come Responsabile scientifico dell'accordo il dott. Pierfrancesco Burrato appartenente alla Sezione Roma1 dell'Ente.

Eventuali modifiche dei responsabili potranno aver luogo d'accordo tra le parti mediantescambio di note.

### **ART. 4**

#### **Contenuti dell'accordo e ripartizione delle attività**

Le attività previste, come meglio dettagliate nell'allegato tecnico costituente parte integrante del presente accordo e i cui prodotti saranno costituiti da relazioni tecnico-scientifiche ed elaborati cartografici, sono le seguenti:

Di prevalente competenza del DST:

1. Aggiornamento delle carte geologica e geomorfologica (1:5.000), con integrazione dei fenomeni franosi (PAI) e delle aree esondabili (PGRA);
2. Studi di microzonazione sismica per analisi delle amplificazioni locali e definizione delle aree suscettibili alla liquefazione, compresi eventuali effetti ambientali sismo-indotti avvenuti in occasione dei terremoti storici nelle località costiere comprese tra Capo Peloro e Tremestieri (ME).

Di prevalente competenza dell'INGV:

1. Revisione degli studi geologico-strutturali dell'area dello Stretto di Messina;
2. Riesame critico dei sistemi di faglia attivi nell'area, con distinzione delle faglie capaci laddove possibile;
3. Studio aggiornato sull'evoluzione delle due coste (Calabria e Sicilia), lungo le componenti verticale e orizzontale, basato su dati geologici (terrazzi marini) e dati geodetici

aggiornati.

#### **ART. 5**

##### **Luoghi e Durata**

Le attività di cui al presente accordo-convenzione si svolgeranno presso le rispettive sedi, con aggiornamenti periodici comuni anche tramite riunioni in videoconferenza.

L'accordo avrà una durata pari a 2 mesi a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

#### **ART. 6**

##### **Oneri e modalità di pagamento**

[Redacted content]

#### **ART. 7**

##### **Gestione dell'Accordo**

Ai fini della gestione delle attività previste nel presente Accordo, le Parti indicano nell'allegato tecnico i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire gli stessi, dandone tempestiva comunicazione alle controparti qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, il personale indicato si trovasse impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

## **ART. 8**

### **Recesso o sospensione temporanea**

Il DST e l'INGV si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con un preavviso di almeno 15 (quindici), nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.
- qualora l'INGV violi una o più delle pattuizioni dell'Accordo, pregiudicando, in tutto o in parte, l'avanzamento o il risultato dei progetti del DST in relazione ai quali è stata stipulato l'Accordo, e non provveda a rimediare a detta violazione o a prendere le necessarie misure, il DST fermo restando il riconoscimento di eventuali danni avrà facoltà di risolvere l'Accordo.
- In tutti gli altri casi previsti nell'Accordo e dalla Legge applicabile all'Accordo.

Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi e impegni derivanti dall'Accordo per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un preavviso minimo di una settimana.

L'INGV rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento e alla proposizione di ogni azione volta ad ottenere l'esecuzione forzata delle attività oggetto dell'accordo, fatto salvo il diritto al ristoro dei costi già sostenuti.

Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al ristoro dei costi già sostenuti.

La mancata osservanza di quanto stabilito nella presente Accordo, laddove non intervengano procedure correttive, dà luogo alla risoluzione dello stesso.

## **ART. 9**

### **Previsioni attinenti alla riservatezza, segretezza, alla sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro**

L'INGV è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal DST, in virtù del presente accordo.

Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di:

- segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990 e successive modifiche;
- protezione dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

## **ART.10**

### **Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità**

Le Parti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali e assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

Il personale del DST e quello dell'INGV interessato alle attività oggetto del presente atto rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente.

Ciascuna Parte è responsabile esclusivamente per l'opera intellettuale del proprio personale dipendente. In ogni caso, le Parti sono esenti da qualsiasi responsabilità che possa derivare da un uso distorto o diverso della prestazione fornita rispetto a quanto previsto nella presente convenzione.

## **ART. 11**

### **Proprietà degli elaborati**

I risultati di carattere generale delle elaborazioni effettuate saranno di proprietà delle due parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati utilizzati per l'attività di studio non possono comunque essere comunicati a terzi se non previo accordo delle parti.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni, redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione del seguente accordo.

Le Parti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Le Parti si impegnano a svolgere la collaborazione nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni; le attività dovranno pertanto svolgersi escludendo ogni possibilità di accesso, sotto qualsiasi forma, ad informazioni comunque sensibili o riservate per le Parti.

## **ART. 12**

### **Foro competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente Convenzione.

Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ART. 13**

### **Registrazione e spese**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono assolti in modo virtuale a cura del DST.



Fatto, letto e sottoscritto.

Il Direttore del Dipartimento  
di Scienze della Terra  
Prof. Giovanni Battista Andreozzi

Firmato digitalmente da: GIOVANNI  
BATTISTA ANDREOZZI  
Data: 26/09/2024 10:55:39

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di  
Geofisica e Vulcanologia  
Prof. Carlo Doglioni

Carlo  
Doglioni  
PRESIDENTE  
INGV  
26.09.2024  
11:16:40  
GMT+02:00

